



COMUNE DI SAN SALVATORE M.T.O

I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE REGOLAMENTO COMPONENTE TARI

Tributo diretto alla copertura
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

Approvato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 09 del 22/04/2014

PREMESSA NORMATIVA

La Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale come Legge 147/2013 introduzione l'**Imposta Unica Comunale**, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, si compone, quindi:

- 1) dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, per la cui regolamentazione si rimanda alla Deliberazione Consiliare n. 44 del 26/11/2013 di approvazione del relativo Regolamento di applicazione;
- 2) di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - a. nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, la cui regolamentazione sarà oggetto di apposito specifico atto da parte del Comune;
 - b. della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, a carico dell'utilizzatore, così come di seguito regolamentata.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione del Tributo
- Art. 2 – Gestione e Classificazione dei Rifiuti
- Art. 3 – Sostanze Escluse dalla Normativa sui Rifiuti
- Art. 4 – Oggetto del Regolamento
- Art. 5 – Soggetto Attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTI

- Art. 6 – Presupposto per l'Applicazione della TARI
- Art. 7 – Gestione del Servizio
- Art. 8 – Soggetti Passivi
- Art. 9 – Locali e Aree non Assoggettabili
- Art. 10 – Superfici degli Immobili

TITOLO III – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 11 – Metodo Normalizzato
- Art. 12 – Piano finanziario
- Art. 13 – Determinazione del Tributo
- Art. 14 – Articolazione della Tariffa
- Art. 15 – Periodo di Applicazione
- Art. 16 – Utenze Domestiche
- Art. 17 – Calcolo Applicato alle Utenze Domestiche
- Art. 18 – Assegnazione delle Utenze non Domestiche alle Classi di Attività
- Art. 19 – Calcolo Applicato alle Utenze non Domestiche
- Art. 20 – Tariffa Giornaliera
- Art. 21 – Tributo Provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 22 – Norme Generali
- Art. 23 – Riduzioni per Utenze Domestiche
- Art. 24 – Ulteriori Riduzioni
- Art. 25 – Riduzione per Utenze non Domestiche
- Art. 26 – Riduzioni del Tributo per Motivi di Servizio

TITOLO V – DICHIARAZIONE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 27 – Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione
- Art. 28 – Violazioni e Penalità
- Art. 29 – Accertamento e Attività di Controllo
- Art. 30 – Riscossione
- Art. 31 – Rimborsi

TITOLO VI – RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 32 – Rinvii
- Art. 33 – Disposizioni Transitorie e Finali
- Art. 34 – Trattamento dei Dati Personali

ALLEGATO 1

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

ALLEGATO 2

Glossario e formule

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

“Istituzione del Tributo”

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27 gennaio 2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L’entrata disciplinata nel presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 e s.m.i..

Art. 2

“Gestione e Classificazione dei Rifiuti”

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3

“Sostanze Escluse dalla Normativa sui Rifiuti”

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4

“Oggetto del Regolamento”

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Salvatore M.to della componente rifiuti del tributo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, relativamente ai criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, oltre che la modalità e gli obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

2. Con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

3. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è approvata dal Comune apposita tariffa annuale, proposta dall'Organo di governo dei rifiuti di cui all'art. 5 e adottata ai sensi e agli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 158/1999.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 5

“Soggetto Attivo”

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente.

2. In caso di variazione della circoscrizione territoriale dei Comuni, anche se dipendenti dalla costituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II PRESUPPOSTI

Art. 6

“Presupposto per l’Applicazione della TARI”

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

3 Si intendono per:

- locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche-edilizie;
- aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoia, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 7

“Gestione del Servizio”

1. Il Comune di San Salvatore M.to esercita le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso l'apposito Organo previsto dalla vigente normativa regionale (nel seguito indicato come “Organo di governo dei rifiuti”) che opera, in nome e per conto del Comune e degli altri degli Enti Locali associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione istitutiva sottoscritta dal Comune. Alla data di approvazione del presente documento l'Organo in questione è il Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani (nel seguito “Consorzio di Bacino”).

Art. 8

“Soggetti Passivi”

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Inoltre è fatto obbligo al proprietario di denunciare le eventuali variazioni di destinazioni d'uso.

2. Il tributo è dovuto con vincolo di solidarietà tra i componenti dello stesso nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

L'attivazione del servizio di erogazione dell'energia elettrica, certificabile anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui verifica di veridicità è a discrezione del Comune, costituisce presunzione semplice per l'applicazione della tariffa.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di

uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti, il tributo è dovuto da coloro che occupano o conducono le stesse in via esclusiva.

Art. 9

“Locali e Aree non Assoggettabili”

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici e alle utenze energetiche;
- le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;
- le unità immobiliari per le quali è stata presentata negli uffici comunali competenti la “Comunicazione di Attività Edilizia Libera ex art. 6, comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.”, prescindendo dalla tipologia degli interventi previsti, sarà applicata un’esenzione temporanea pari a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda;
- le scale interne delle civili abitazioni esclusi i pianerottoli;
- porticati aperti;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde;
- le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile;
- parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50;
- i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all’uso abituale degli occupanti dell’edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- i locali e le aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi il cui smaltimento è a carico delle ditte stesse in base alle norme vigenti; si adottano quali criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani quelli contenuti nella D.G.R. della Regione Piemonte n. 47/14763 del 14 febbraio 2005 (B.U.R.P. n. 8 del 24 febbraio 2005);
- i locali e le aree adibiti a lavorazione industriale inclusi i locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (ai sensi di quanto dispone la D.G.R. n. 47/2005 nel punto 20 dei criteri di assimilazione quantitativi;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;
- le superficie agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzano in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

I produttori di rifiuti speciali per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:

- presentare al Comune comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;
- allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;
- allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;
- tenere a disposizione del Comune la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;
- presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).

6. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33/bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

8. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali (pericolosi e non) e non sia distinguibile la superficie complessiva tariffabile o risulti difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfettario applicando, per le attività sotto indicate, le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	15%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti	25%
Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	30%
Caseifici e cantine vinicole	60%

9. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

10. Per fruire delle riduzioni di cui al comma precedente, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa rifiuti) distinti per codice CER.

11. Sono esentati dal pagamento della tariffa i locali comunali utilizzati a fini istituzionali.

Art. 10

“Superfici degli Immobili”

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono

quelle stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 (zero/cinquanta); in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 (venti) metri quadrati, per colonnina di erogazione.

7. Per le aree scoperte operative il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti, ridotto del 50%.

Sono da ritenersi aree scoperte operative quelle destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a carico/scarico, a magazzini depositi di merci e materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione).

TITOLO III

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 11

“Metodo Normalizzato”

1. Per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si utilizza il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 12

“Piano Finanziario”

1. Ai fini della determinazione della tariffa, l'Organo di governo dei rifiuti predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base degli indirizzi del Comune e della forma di gestione del servizio prescelta.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. L'Organo di governo dei rifiuti approva, entro il febbraio di ogni anno, il Piano Finanziario consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e lo trasmette al Comune per approvazione.

Art. 13

“Determinazione del Tributo”

1. L'Organo di governo dei rifiuti tenuto conto degli indirizzi del Comune di San Salvatore M.to, predispone ai sensi del D.P.R. 158/1999 il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, determina il tributo, le relative tariffe e sottopone il tutto all'approvazione del Comune.

2. L'Organo di governo, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma successivo, l'Organo di Governo deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata) di cui al comma 10 dell'art. 221 del D.Lgs. 152/2006, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.

6. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso.

7. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

8. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

9. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'Allegato 1.

Art. 14

“Articolazione della Tariffa”

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 11, è articolata nelle fasce di utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e utenze non domestiche (intese come attività economiche e, comunque, tutte le utenze non classificate come domestiche).

2. L'Organo di governo dei rifiuti ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. Nelle more della realizzazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, l'Organo di governo dei rifiuti applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani e assimilati raccolta nel Comune la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate utilizzando la Tabella 4 dell'Allegato 1.

Art. 15

“Periodo di Applicazione”

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.

2. L'obbligo tariffario decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la determinazione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente

dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e nelle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo art. 25. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16

“Utenze Domestiche”

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di San Salvatore M.to alla data d'inizio dell'utenza aggiornato *pro die* a seguito di denunce di variazione e/o di accertamenti d'ufficio. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di riposo, carceri, famiglie protette.

2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelli non residenti sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.

3. Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario e/o conduttore, anche se saltuariamente utilizzate e comunque per un periodo inferiore ai sei mesi all'anno, sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.

4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata (anche in via non esclusiva) per l'esercizio dell'attività è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

5. Nel caso di cessazione dell'azienda agricola, i locali in precedenza adibiti per tale attività non sono assoggettati a tariffa qualora non vengano utilizzati ad altro titolo (deposito, box auto ecc.). Lo stato di inutilizzabilità deve risultare da condizioni obiettive (impraticabilità, pericolosità, luoghi interclusi o in abbandono ecc.) e deve essere autocertificato. L'occupante o conduttore di tali locali sarà tenuto a comunicarne tempestivamente il riutilizzo.

Art. 17

“Calcolo Applicato alle Utenze Domestiche”

1. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi e della superficie calpestabile dell'immobile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1).

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo, prodotta da ciascuna utenza. Il Comune, fino a quando non avrà

validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà un sistema presuntivo nel quale la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di produttività secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'Allegato 1. Il valore dei coefficienti è fissato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 1.

Art. 18

“Assegnazione delle Utenze Non Domestiche alle Classi di Attività”

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1.

2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta o al codice ISTAT dell'attività o agli atti autorizzativi.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desunta dai certificati camerali.

4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, con l'esclusione:

- degli uffici (direzionali, amministrativi ecc.) separati dall'immobile principale

5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione del tributo alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

6. Qualora l'attività esercitata sia di natura mista, tale da rendere difficoltosa la classificazione in una delle categorie previste dall'allegata Tabella 4, con Deliberazione della Giunta Comunale potrà essere attribuita all'utenza non domestica classificazione in sub-categoria più specifica.

Art. 19

“Calcolo Applicato alle Utenze Non Domestiche”

1. Per le utenze non domestiche la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile degli immobili nei quali si svolge l'attività.

2. La parte fissa del tributo è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo la procedura indicata nel punto 4.3 dell'Allegato 1. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 3 dell'Allegato 1.

3. Per l'attribuzione della parte variabile del tributo il Comune organizzerà e strutturerà sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il Comune, in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo, nel quale la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata secondo la procedura indicata nel punto 4.4 dell'Allegato 1. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 4 dell'Allegato 1.

Art. 20
“Tariffa Giornaliera”

1. L’occupazione o la detenzione è da definirsi temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce con il presente Regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base alla tariffa giornaliera.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

Per il Comune di San Salvatore M.to la maggiorazione è pari all’ottanta per cento (**100%**).

3. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Nelle more di quanto sopra, l’obbligo della comunicazione è assolto con la presentazione della richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicato il tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l’eventuale atto di recupero dello stesso, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

6. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero (circhi, fiere ecc.), in considerazione della specialità che presentano, ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune e il tributo è assorbito da quanto previsto in detto contratto.

Le superfici computate sono quelle coperte da strutture, camion e/o tendoni, secondo il loro uso.

7. La tariffa giornaliera non si applica nei casi delle occupazioni occasionali come:

- occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
- occupazioni per l’effettuazione di traslochi e di carico e scarico delle merci in genere;
- occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde;
- occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi;
- occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l’effettuazione di misurazioni e rilievi.

8. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 21
“Tributo Provinciale”

1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria sul totale dell’importo della tariffa.

TITOLO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 22

“Norme Generali”

1. Le norme regolamentari in tema di riduzioni e agevolazioni verranno applicate con decorrenza dal 1° di gennaio dell'anno di adozione della modifica, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre rimborsi per l'anno precedente, nei limiti delle risorse che potranno essere rese disponibili dal bilancio.
2. Le riduzioni già presenti in banca dati T.I.A./TARES, dove compatibili, saranno confermate senza necessitare di ulteriori richieste da parte dell'utente.
3. Le riduzioni di cui al presente Regolamento non sono tra loro cumulabili.

Art. 23

“Riduzioni per Utenze Domestiche”

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Per il Comune di San Salvatore M.to si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (**60%**) sulla parte variabile, se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai trecento metri (300 metri).
2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante *composter*, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (**10%**) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.
In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.
3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**), per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.
4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**) per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).
La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.

Art. 24

“Ulteriori Riduzioni”

1. Secondo i disposti dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) a e) del comma 659.
2. L'art. 1, comma 682, lettera a), punto 4), della Legge 147/2013, prevede che il Comune possa disciplinare eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
3. La tariffa relativa ai locali di abitazione di persone, o nuclei familiari indigenti, è ridotta del 50% con provvedimento interno emesso dal Comune. Ai fini del presente comma sono qualificati indigenti i soggetti, o nuclei familiari, che usufruiscono dell'assistenza economica da parte del

competente gestore dei servizi socio assistenziali del territorio. La riduzione si applica limitatamente all'anno nel corso del quale permanga il requisito soggettivo sopra indicato. La riduzione si applica su richiesta del contribuente, ovvero, per conto di questi, del soggetto gestore del servizio socio assistenziale.

4. Il Comune di San Salvatore M.to, nel rispetto dei commi precedenti, prevede nel presente Regolamento che nel conteggio dei soggetti residenti non si tenga conto, sulla base di una richiesta documentata e **a partire dalla data di presentazione della richiesta stessa**, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di riposo, carceri, famiglie protette I nuclei familiari comprendenti persone ricoverate o ospitate in maniera permanente in case di riposo, comunità terapeutiche, istituti sanitari o di cura, istituti penali e simili, hanno diritto alla riduzione di un grado di classificazione del nucleo familiare per ogni familiare riflettente tale caratteristica, con il limite minimo di classificazione come nucleo 1.

Art. 25

“Riduzioni per Utenze non Domestiche”

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione K_r viene calcolato tenendo conto del coefficiente K_d attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione: $K_r = K_g \cdot \text{recuperati} / K_d \cdot m_q$. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore allo **0,70**.

2. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata; a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all'atto dei successivi pagamenti.

Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dei formulari entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.

3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (**30%**) per i locali e aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo che sia inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).

La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.

4. Per la categoria degli “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante” nel caso in cui nel medesimo esercizio sia praticata la vendita anche di prodotti non deperibili (scatolame, fiori secchi o finti) si applica la categoria “Plurilicenze alimentari e/o miste” ai locali o parte di essi ove tale vendita si effettua.

Art. 26

“Riduzioni del Tributo per Motivi di Servizio”

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del venti per cento (**20%**) della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità Sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente

2. In mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, non è previsto alcun esonero o riduzione della tariffa.

TITOLO V DICHIARAZIONE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 27

“Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione”

1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza e/o si sono verificate le variazioni.

2. I soggetti passivi del tributo presentano al Comune la dichiarazione di attivazione/variazione/cessazione dell'utenza entro i novanta giorni **(90 giorni)** successivi alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 28, comma 1 e 2.

3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento, da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio a mezzo posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la “conferma di lettura”; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.

4. Il vincolo di solidarietà del proprietario, di cui al comma precedente, deve intendersi limitato all'obbligo di dichiarazione.

5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i novanta giorni **(90 giorni)** successivi a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

In particolare le stesse devono almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa;

- planimetria e visura catastale.

La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;
- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;
- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa;
- planimetria e visura catastale.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

7. La cessazione, per i contribuenti che emigrano fuori comune, può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.

8. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere presentata dagli eredi legittimi nel maggior termine di dodici mesi dall'evento. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa in capo agli eredi.

9. Il recupero della tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione avviene anche tramite verifiche d'ufficio entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del Codice Civile.

10. Nella dichiarazione devono essere riportati gli eventuali titoli, di cui al Titolo IV del presente Regolamento, al venire meno dei quali il contribuente è tenuto a presentare comunicazione di variazione.

11. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.

12. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

13. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 28

“Violazioni e Penalità”

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo sono soggette alle sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 del presente Regolamento, il Comune determina in via presuntiva, nelle forme indicate al successivo comma 5, le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti.
È inoltre applicata la sanzione amministrativa del cento per cento (**100%**) del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**
3. In caso di infedele dichiarazione, oltre al ricalcolo tariffario da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, si applica la sanzione del cinquanta per cento (**50%**) del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di **euro 100**.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi
6. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento (**30%**) di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevato a seguito di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. La sanzione prevista nel presente comma, non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
8. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non esplicitate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ex art. 16 Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 29

“Accertamento e Attività di Controllo”

1. Il Comune provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

2. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio che gestisce la TARI, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione del tributo.

3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione del tributo a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro il termine per la proposizione del ricorso copia della lettera firmata per accettazione.

4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

5. Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune applicherà la tariffa in via provvisoria computando ai fini della quota fissa, una superficie pari a 100 mq. qualora non sia stato possibile reperire la superficie catastale dei locali. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 14, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante raccomandata, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.

Art. 30 **“Riscossione”**

1. L'applicazione della TARI, determinata dalla sommatoria della componente di tariffa rifiuti e di tributo provinciale, avviene mediante l'emissione, da parte del Comune di San Salvatore M.to, o di altro soggetto appositamente individuato, di avvisi di pagamento spediti per posta semplice, e viene riscossa dal Comune direttamente o tramite affidamento a terzi.

2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate semestrali e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Comune di San Salvatore M.to, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, all'interno dell'atto di approvazione delle tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, provvederà alla definizione del numero e dei mesi di scadenza del tributo, garantendo il rispetto dei disposti di cui al comma precedente. In particolare, per l'anno 2014 la riscossione del tributo sarà effettuata in tre (3) rate aventi scadenza 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre e sarà consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno 2014.

Le scadenze, inoltre, saranno anche pubblicate sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

Ciascun anno il Comune può variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

5. Con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

6. La scelta del sistema di riscossione, nonché delle modalità operative, è demandata al Comune, tenuto conto dei costi diretti e indiretti.

7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento del tributo complessivamente dovuta dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore a **6,00 euro** fatta salva la tariffa giornaliera, ex art. 1, comma 168, Legge 296/2006.

8. L'art. 1, comma 166, Legge 296/2006, prevede che il pagamento dei tributi locali debba essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'importo della TARI da pagare, quindi, sarà arrotondato all'unità di euro.

9. Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti verranno regolarizzati con l'emissione di avvisi immediatamente successivi.

10. La tariffa deve essere bollettata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo cui si riferisce.

11. Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione del pagamento del tributo. È facoltà del Comune, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito in un massimo di 6 rate bimestrali. Per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi al tasso legale.

Per importi superiori a 10.000,00 euro può essere richiesta la fideiussione bancaria o assicurativa. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Comune, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione delle procedure di recupero del credito. La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune prima della scadenza della prima rata e deve essere corredata di documentazione comprovante la situazione di disagio economico (modulo ISEE, ecc.). Le domande di rateizzazione presentate oltre il predetto termine non potranno essere prese in considerazione.

Art. 31 **“Rimborsi”**

1. L'Utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute le somme addebitategli per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione del tributo.

2. Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni (**180 giorni**) dalla data di presentazione dell'istanza, ex art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

TITOLO V

RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32 **“Rinvii”**

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Inoltre sono richiamate le disposizioni contenute nelle Leggi vigenti, nello Statuto e nei Regolamenti del Comune e dell'Organo di governo dei rifiuti.

Art. 33 **“Disposizioni Transitorie e Finali”**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. L'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e il Regolamento Comunale per la sua applicazione conservano la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi fino al 31 dicembre 2012. Di conseguenza l'accertamento e la riscossione della tariffa dovuta fino a tale data continuano ad essere effettuati anche successivamente a cura del Comune e del Consorzio di Bacino, che rimangono, per gli anni di competenza, titolari delle corrispondenti entrate.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 704 della Legge 147/2013 e s.m.i. è abrogato l'art. 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'applicazione della TARES, e il versamento della maggiorazione standard allo Stato pari a 0,30 centesimi per metro quadro, mantengono la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi per l'anno di imposta 2013. Di conseguenza l'accertamento e la riscossione della tariffa dovuta per tale periodo saranno effettuati anche successivamente a cura del Comune e del Consorzio di Bacino.

4. I presupposti di imposizione relativi alla tariffa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente tributo, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i..

5. Gli archivi informatici aggiornati necessari al calcolo e all'emissione degli avvisi di pagamento (archivio utenti T.I.A./TARES, archivio posizioni T.I.A./TARES, archivio anagrafico residenti, archivio indirizzi, archivio utenti TARES) sono depositati presso il Comune e il Consorzio di Bacino.

6. Tutte le attività tecnico operative afferenti la gestione della TARI sono affidate, fino a diversa disposizione, al Consorzio di Bacino Alessandrino, la cui attività è regolata da apposito atto tra le parti, mentre l'incasso della Tariffa resta in capo al Comune di San Salvatore M.to

7. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

8. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale come Legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni ed alle eventuali ulteriori disposizioni normative in materia

9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.

Art. 34

“Trattamento dei Dati Personali”

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

A L L E G A T I

ALLEGATO 1.

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

(estratto dal D.P.R. n. 158/1999)

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\square T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

$\square T_n$ = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL;

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT;

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS;

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD;

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti).

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

B7 - Costi per servizi;

B8 - Costi per godimento di beni di terzi;

B9 - Costo del personale;

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

B13 - Altri accantonamenti;

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC;

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare;

Costi Comuni Diversi = CCD.

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3. Costi d'uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono:

Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.

La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\square T = \square TF + \square TV \quad (4)$$

La parte fissa $\square TF$ deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\square TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

Gli Enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile □TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o , in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile □TV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza

$$\square TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

dove:

TFd (n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *S*;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m²);

Quf = Quota unitaria (£/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = C_{tuf} / \square n S_{tot}(n) \cdot Ka(n) \quad (8)$$

dove:

C_{tuf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche;

S_{tot} (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con *n* componenti del nucleo familiare;

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1.

TABELLA 1
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30
2 [^] casa e altre ut.	0,98

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (£/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Q_{uv} \cdot K_b(n) \cdot C_u \quad (9)$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

Q_{uv} = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot K_b(n) \quad (10)$$

dove:

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti;

$N(n)$ = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

$K_b(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2;

C_u = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

TABELLA 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare	
	minimo	massimo
1	0,6	1
2	1,4	1,8
3	1,8	2,3
4	2,2	3
5	2,9	3,6
6 o più	3,4	4,1
2^ casa e altre ut.	1,4	1,8

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (11)$$

dove:

$TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$Qapf$ = Quota unitaria (£/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf / \square_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

dove:

$Ctapf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap ;

$Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nella tabella.

NOTA: La presente tabella riporta la suddivisione delle utenze non domestiche secondo il DPR 158 per il Comune di San Salvatore Monferrato.

TABELLA 3
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

	<i>Attività per comuni < 5000 abitanti</i>	<i>Kc Coefficiente potenziale di produzione</i>
		min - max
1	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63
4	Esposizioni, Autosaloni	0,30-0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87-1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72-1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16

14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84-7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06-10,44
21	Discoteche, night-club	1,04-1,64

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

dove:

$TVnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ;

Cu = Costo unitario (£/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Kd(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4 gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

TABELLA 4
Intervalli di produzione kg/m^2 anno
per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

	<i>Attività per comuni < 5000 abitanti</i>	<i>Kd Coefficiente di produzione kg/m^2 anno</i>
		min - max
1	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto	2,60 – 4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20
4	Esposizioni, Autosaloni	2,50 - 3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49

7	Case di cura e riposo	7,82 - 8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 - 12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90 - 8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 - 7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 - 60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82 - 51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 - 19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60
21	Discoteche, night-club	8,56 - 13,45

ALLEGATO 2.

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani *Glossario*

AC = Altri Costi
Acc = Accantonamenti
Accn = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento
Amm = Ammortamenti
Amm_n = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento
ap = Attività produttiva
CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
CC = Costi Comuni imputabili alle attività sui RSU
CC_{n-1} = Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente
CCD = Costi Comuni Diversi
CCON = Quota minima di incidenza del contributo CONAI
CG = Costi operativi di gestione
CG_{n-1} = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
CGG = Costi Generali di Gestione
CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU
CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche
CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)
CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche
CU = costo unitario (£/kg)
CK = Costi d'uso del capitale
CK_n = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento
F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati
I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
IP = Inflazione programmata
IP_n = Inflazione programmata per l'anno di riferimento
n = numero dei componenti del nucleo familiare
N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare
Qapf = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche
Qtot = Quantità totale di rifiuti
Quf = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche
Quv = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche
R = Remunerazione del capitale investito
R_n = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti
 r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato
S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
S = Superficie dell'abitazione (m²)

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap
 $S_{tot}(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
 $TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap}
 $TFd(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S_{ap}
 $Tvnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap}
 TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare
 X = Traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa
 X_n = Recupero di produttività per l'anno di riferimento
 Y = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata
 K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale.
 $K_a(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
 $K_b(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
 $K_c(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione
 $K_d(ap)$ = Coefficiente di produzione in kg/m^2 anno
 KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)
 $\square T$ = Tariffa
 $\square T_0$ = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)
 $\square T_1$ = entrate tariffarie del primo anno
 $\square T_n$ = totale entrate tariffarie di riferimento
 $\square TF$ = Tariffa fissa
 $\square TV$ = Tariffa Variabile

Formule

Tariffa di riferimento: rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è così costituita:

$$\square T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

CK = *Costi d'Uso del Capitale*; comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

Remunerazione del capitale:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile. La Tariffa si compone di due parti:

$$\square T = \square TF + \square TV \quad (4)$$

La parte fissa TF comprende:

$$\square TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

$$\square TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n) \quad (8)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu \quad (9)$$

$$Quv = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot Kb(n) \quad (10)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (11)$$

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

La tariffa per il primo anno di applicazione e nell'eventuale fase transitoria è determinata come segue:

$$\sum T_1 = \sum T_0 (1 + IP - X - Y - CCON + K) \quad (14)$$